

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3445

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RESTIVO e GUERRIERI EMANUELE

Presentata il 25 novembre 1961

Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669 concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'illegittimità costituzionale di alcune leggi della Regione siciliana in materia di concorsi magistrali, dichiarata dalla Corte Costituzionale con le sentenze dell'8 luglio e del 15 dicembre 1959, ha determinato gravi situazioni di disagio sulle quali la stessa Corte Costituzionale ha richiamato l'attenzione del Parlamento per i possibili rimedi. A questo invito il Parlamento ha risposto con l'approvazione della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane. Ma un'attenta disamina del contenuto del provvedimento prospetta l'esigenza, sul piano di un coerente svolgimento dei principi a cui esso si informa, di una sua integrazione con alcune norme dirette ad evitare il protrarsi di posizioni di incertezza, e a garantire una effettiva parità di trattamento giuridico fra tutti i partecipanti ai concorsi annullati.

A questa esigenza intende provvedere la presente proposta di legge. Essa considera due distinti problemi:

1°) quello concernente la decorrenza dell'assunzione in ruolo degli insegnanti che, essendo stati già nominati a seguito dei concorsi indetti con decreti della Regione siciliana poi annullati, hanno titolo per tale assunzione in quanto raggiungono nei nuovi

concorsi speciali, previsti dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, un punteggio di almeno 45/75;

2°) quello relativo alla necessità che si continui a riconoscere valida, sulla base delle prove di esame sostenute e del punteggio conseguito nel concorso annullato, la valutazione di idoneità o di approvazione anche per gli insegnanti che, partecipando al concorso regionale, non si trovavano, all'atto del concorso stesso, nelle condizioni previste per l'ammissione ai corrispondenti concorsi statali.

In ordine al primo di questi problemi è anzitutto da osservare che il criterio, in base al quale la decorrenza delle nuove assunzioni in ruolo degli insegnanti già nominati per effetto dei concorsi regionali, viene riferita alla data delle nomine annullate, trova larga applicazione nelle disposizioni della legge 19 luglio 1961, n. 669. Questa sostanziale retrodatazione non solo è dalla legge espressamente prevista per gli insegnanti da nominare in attuazione dell'articolo 1, ma essa è ovviamente implicita nelle convalide disposte per alcune categorie di maestri.

Un principio di uguaglianza esige che la stessa decorrenza si applichi agli insegnanti che hanno titolo per l'assunzione in ruolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961.

Ad escludere ogni diversità di trattamento al riguardo è appunto rivolto l'articolo 1 della presente proposta. La norma che ha carattere integrativo, in rapporto all'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, si limita a regolare la questione della decorrenza.

Essa non tocca il problema concernente il numero dei posti da attribuire agli insegnanti dei concorsi speciali; e non se ne occupa in considerazione del fatto che il problema può e deve trovare una sua prima e sollecita soluzione in sede amministrativa, senza attendere la definizione di ulteriori interventi legislativi.

Occorre fissare in proposito alcune osservazioni. I posti da conferire agli insegnanti dei concorsi speciali sono, secondo la disposizione di cui al richiamato articolo 4, i posti che risultano vacanti nel ruolo in soprannumero alla data dei bandi dei concorsi speciali, nonché i posti che si rendono vacanti successivamente fino all'esaurimento degli aventi diritto. È chiaro che, in base a queste disposizioni, senza un congruo e tempestivo aumento di posti nel ruolo degli insegnanti elementari delle provincie siciliane, saranno necessari molti anni perché possa completarsi il passaggio, dalla categoria dei « provvisori » a quella degli assunti in ruolo, dei maestri dei concorsi speciali.

L'urgenza dell'aumento richiede pertanto che di esso si tenga adeguatamente conto dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della determinazione annuale del contingente dei nuovi posti da assegnare e del loro riparto tra i vari Provveditorati agli Studi.

D'altra parte un aumento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari in Sicilia appare indifferibile, se si vuole correggere il notevole squilibrio che caratterizza oggi la situazione numerica del personale insegnante della scuola elementare nell'isola, rispetto alla situazione nelle altre Regioni. Dai dati raccolti nell'*Annuario statistico dell'istruzione italiana*, pubblicato nel 1960, risulta che, relativamente alle scuole statali elementari, il numero di alunni per ogni insegnante di ruolo e non di ruolo è in Sicilia di 27,8, in rapporto ai 22,3 dell'Italia settentrionale e centrale.

La corrispondente media nazionale è di 24,6. Un livellamento in questo campo della situazione siciliana sulla base della media nazionale richiederebbe la immediata istituzione presso i Provveditorati agli studi dell'Isola, di oltre duemila nuovi posti; mentre ne occorrerebbero quasi quattromila per su-

perare il divario esistente, in relazione ai dati qui considerati, tra Sicilia e Regioni del nord. Sono sperequazioni assai gravi che occorre al più presto cancellare.

Per quel che concerne particolarmente la situazione degli insegnanti dei concorsi speciali aventi titolo all'assunzione in ruolo, è infine da notare che ad una loro immediata immissione nei ruoli non sembra possano fondatamente opporsi considerazioni inerenti a presunti maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dato che questi insegnanti sono attualmente in servizio, sia pure in qualità di provvisori, ed hanno diritto ad esservi mantenuti sino alla definitiva assunzione in ruolo, conservando il trattamento economico del quale già usufruivano in rapporto alle nomine conseguite e successivamente annullate.

Anche in ordine al problema relativo alla posizione giuridica degli idonei e degli approvati nei concorsi regionali annullati, l'opportunità di una norma integrativa delle disposizioni della legge 19 luglio 1961, n. 669, si collega ad una esigenza di uguaglianza.

Il problema concerne specificamente i partecipanti al concorso indetto con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana n. 206, del 18 gennaio 1956. La validità delle prove di esame di tale concorso è espressamente dichiarata dalla legge 19 luglio 1961, n. 669, per coloro che si trovavano all'atto del concorso nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1°, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Un analogo criterio di validità è implicitamente adottato dalla legge del luglio 1961, anche per coloro che all'atto del concorso non si trovavano nelle condizioni previste dalla citata norma, purché si tratti di insegnanti già nominati per effetto del concorso annullato. A questi insegnanti si riconosce infatti il diritto di partecipare ai nuovi concorsi speciali. La legge 19 luglio 1961, non contiene invece alcuna disposizione di convalida, espressa o implicita, delle prove di esame sostenute dagli insegnanti che, ammessi al concorso regionale senza trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1°, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, non sono risultati compresi tra quelli già nominati per effetto del concorso annullato.

La differente valutazione giuridica, che così si è venuta a determinare, relativamente alle prove sostenute nello stesso concorso da insegnanti che si trovavano, ai fini dei requisiti in base ai quali hanno potuto pren-

dervi parte, in una uguale posizione, non sembra sostanzialmente giustificata.

Le ragioni addotte in favore della sostanziale convalida delle prove degli insegnanti, già nominati per effetto del concorso annullato, non possono non avere uno stesso peso nella definizione della posizione degli idonei e degli approvati. Per gli uni e per gli altri infatti valgono le considerazioni che le prove dei concorsi regionali si sono svolte su materie e secondo modalità corrispondenti a quelle stabilite dalla legge statale, e che le Commissioni chiamate a vagliare le prove sono state costituite dalla Regione in base agli stessi criteri fissati dall'ordinamento scolastico generale. E poiché la legge del luglio 1961 ha disposto in proposito, soltanto per la categoria degli insegnanti già nominati, è necessario ora provvedere ad eliminare la lacuna che si è venuta a determinare, nella disciplina giuridica della materia, relativamente

agli idonei e agli approvati, garantendo ad essi la conservazione della qualifica conseguita.

A questo fine è diretta la norma di cui all'articolo 2 della proposta. Il problema è come si è detto un problema di uguaglianza. Ma esso è al tempo stesso un problema di certezza giuridica.

Il titolo di idoneità, conseguito nei concorsi annullati, non può non essere stato utilizzato dagli interessati, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane in materia di pubblica istruzione; e quel titolo non può non essere stato tenuto in conto nella formazione di molte graduatorie. Senza una esplicita disposizione, la quale affermi che alla valutazione di idoneo conseguita nei concorsi annullati continua ad essere riconosciuta piena validità, si rischia di lasciare aperte e confuse questioni che vanno invece rapidamente definite sul terreno del diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli insegnanti elementari che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, hanno titolo alla assunzione in ruolo sulla base dei risultati dei concorsi speciali dallo stesso articolo previsti, la decorrenza della assunzione in ruolo è fissata, ai soli effetti giuridici, alla data da cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati.

ART. 2.

Per gli insegnanti elementari che, all'atto del concorso indetto dall'assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullato, non si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, continua ad essere riconosciuta valida, sulla base delle prove di esami sostenute e del punteggio complessivo ottenuto, la valutazione di idoneità o di approvazione conseguita nel concorso annullato.

I provveditori agli studi sono autorizzati a rilasciare i relativi certificati.